



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1902

SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI DUE MESI DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. MIRKO MAISTO

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la Consob n. 12982 del 21 febbraio 2001 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Mirko Maisto, nato a Bergamo (BG) il 6 febbraio 1976;

VISTA la nota del 31 marzo 2021 (prot. n. 24480 di pari data), con la quale Banca Mediolanum S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Mirko Maisto nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTA la nota del 22 settembre 2021 (prot. n. 64335 di pari data), con la quale Banca Mediolanum S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 24 novembre 2021 (prot. n. 78084/21), notificata al consulente in pari data, con la quale l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Mirko Maisto, la mancata osservanza dei canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento della propria attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede e, in particolare, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento intermediari:

- i. art. 158, comma 1, per aver perfezionato operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest'ultimo o, comunque, al medesimo collegati;
- ii. art. 159, comma 4, per non aver verificato l'identità del cliente o del potenziale cliente, prima di raccoglierne le sottoscrizioni o le disposizioni;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Mirko Maisto non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 21 febbraio 2022, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Mirko Maisto e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTE conclusivamente accertata a carico del Sig. Mirko Maisto le sopracitate violazioni degli articoli 158, comma 1, e 159, comma 4, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, n. 7, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei Consulenti Finanziari in caso di compimento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, in violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b)*, n. 6, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione da uno a quattro mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di inosservanza degli obblighi identificativi del cliente o del potenziale cliente in violazione dell'art. 159, comma 4, del Regolamento Intermediari;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore; nel caso di specie, nonostante l'obiettivo gravità delle violazioni accertate e il danno potenzialmente derivante dalle stesse per l'unica cliente reclamante, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della radiazione dall'Albo in ragione delle seguenti circostanze:
 - che le contestazioni a carico del Sig. Mirko Maisto risultano avere natura episodica e si innestano nell'ambito di un rapporto familiare;
 - dalla documentazione in atti non risulta che la condotta del consulente fosse diretta ad ottenere uno specifico vantaggio economico personale, né risultano precedenti sanzionatori a suo carico;
- con riferimento all'elemento soggettivo, quantomeno l'apertura del conto corrente in assenza di uno dei soggetti cointestatori nonché il contestuale versamento sullo stesso di un assegno bancario risulta imputabile al Sig. Mirko Maisto a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Mirko Maisto, nato a Bergamo (BG) il 6 febbraio 1976, è sospeso per un periodo di due mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera c), del TUF, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 29 aprile 2022

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti